

N. R.G. 65-1/2023 P.U.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA**

Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione:

dott. Andrea Milesi	Presidente estensore
dott. Giorgio Scarsato	Giudice
dott.ssa Annalisa Petrosino	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nella procedura iscritta al **n. R.G. 65/2023 P.U.** per l'apertura della Liquidazione controllata, richiesta da:

LUZZARA CARMEN, C.F. LZZCMN55A41H815S;

PEDRAZZANI ELEONORA, C.F. PDRLNR77S56D150X;

PEDRAZZANI ENRICO, C.F. PDRNRC78S12D150L;

PEDRAZZANI MARCELLO ALDO, C.F. PDRMCL87T06D150C;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 6.10.2023 i ricorrenti hanno avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale in proprio, attraverso il Gestore della Crisi nominato presso l'O.C.C. di Cremona che ha corredato il deposito della prescritta relazione particolareggiata e di tutta la documentazione ivi citata.

A seguito di richiesta di integrazione documentale e chiarimenti, all'udienza del 16.11.2023 i ricorrenti (per mezzo dell'avv. Marini) hanno insistito per l'apertura della procedura da sovraindebitamento, e il Gestore si è riportato a quanto scritto nella propria relazione.

* * *

Va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei sovraindebitati.

Premesso che sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Cremona (avendo i ricorrenti residenza rispettivamente in Cremona e Pieve D'Olmì), va dichiarato in primo luogo che la produzione documentale, effettuata contestualmente al deposito del ricorso, consente di ricostruire compiutamente la situazione reddituale e patrimoniale dei quattro

ricorrenti, così come attestato anche dal Gestore nominato dall'O.C.C. nella sua relazione ex art. 269 CCI. Inoltre, detta produzione deve ritenersi adeguata anche rispetto all'orientamento giurisprudenziale di merito (che questo Collegio condivide) circa il corredo documentale minimo che deve accompagnare ricorsi in proprio come il presente (cfr. Trib. Verona, sentenza 20.09.2022 o Trib. Bologna, sentenza 29.11.2022).

Va dunque dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di tutti i richiedenti, non assoggettabili a procedure concorsuali maggiori, e versanti evidentemente in stato di sovraindebitamento (inteso come perdurante squilibrio tra impegni finanziari e redditi disponibili), se solo si consideri l'entità del passivo accertato dal Gestore rispetto alla posizione debitoria accumulata nei confronti dell'Erario (oltre 400.000 euro) e degli altri creditori (per circa 600.000 euro) e le disponibilità liquide, reddituali e patrimoniali attuali, pur assommando i patrimoni ed i redditi di tutti e quattro i componenti della famiglia.

Le masse dei quattro ricorrenti dovranno peraltro, in sede di liquidazione e soprattutto di distribuzione dell'attivo acquisito, rimanere separate, dovendosi applicare il principio generale sancito dall'art. 66 CCI in relazione alle c.d. "procedure familiari" di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, onde rispettare in maniera più rigorosa la *par condicio creditorum*.

Venendo alla quota di reddito che può essere acquisita alla procedura per ottenere un migliore soddisfacimento delle pretese dei creditori, questo Tribunale ritiene corretta la "proposta" fatta dai ricorrenti ed avallata dal Gestore, dovendosi operare una valutazione che, da una parte, tenga conto del complessivo reddito dei nuclei famigliari coinvolti e, dall'altra, ben si possa richiedere uno sforzo volto alla riduzione delle spese che non siano strettamente necessarie, stante l'opportunità di un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco tra debitore e creditori.

Secondariamente, sebbene la disposizione legislativa di cui all'art. 268, comma 4, CCI, indichi espressamente i beni che "*non sono ricompresi nella liquidazione*", tra cui "*ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti, indicati dal Giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia*", appare maggiormente opportuno e conforme a ragioni di economia processuale e semplificazione indicare quanto ogni mese i ricorrenti debbano versare sul conto corrente della procedura, onde evitare contestazioni sui calcoli effettuati ogni volta.

Ebbene, tenuto conto tenuto conto del regime patrimoniale del nuovo nucleo familiare di Pedrazzani Eleonora, della messa a disposizione dell'immobile in proprietà tra tutti i ricorrenti, delle capacità reddituali emergenti dalla documentazione prodotta a corredo della relazione particolareggiata, si conferma la congruità dell'importo di € 900,00 complessivi che i ricorrenti dovranno (secondo la suddivisione indicata in ricorso) versare sui conti correnti della procedura (appositamente aperto dal liquidatore in relazione ad ogni massa), con le seguenti due precisazioni:

i) la durata della contribuzione non può essere predeterminata in questa fase, poiché la norma non inserisce nessuna indicazione di durata della procedura di liquidazione. Peraltro, i primi commentatori e i primi provvedimenti giurisprudenziali ricollegano la durata dell'obbligo di contribuzione al momento in cui i ricorrenti avanzeranno istanza di esdebitazione e otterranno provvedimento positivo, quindi almeno tra 3 anni;

ii) il riferimento che l'art. 268, comma 4, lettera b) fa al "Giudice" anziché al "Tribunale" va inteso nel senso che, a fronte di sopravvenuti miglioramenti (o peggioramenti) significativi della situazione reddituale di ogni singolo ricorrente, il Liquidatore potrà

segnalare l'esigenza di un adeguamento dell'importo qui indicato, ed il G.D. potrà modificare quanto disposto in sentenza sul punto.

Quanto all'effetto sospensivo delle procedure esecutive pendenti, il collegio ritiene non necessaria una espressa statuizione sul punto, dato che ex art. 270, comma 5, CCI, si applica anche alla Liquidazione controllata il disposto di cui all'art. 150 CCI che prevede tale effetto come automatico, senza bisogno di ulteriori provvedimenti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **LUZZARA CARMEN, C.F. LZZCMN55A41H815S, PEDRAZZANI ELEONORA, C.F. PDRLNR77S56D150X PEDRAZZANI ENRICO, C.F. PDRNRC78S12D150L e PEDRAZZANI MARCELLO ALDO, C.F. PDRMCL87T06D150C;**
- 2) **nomina** Giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
- 3) **nomina** Liquidatore l'**avv. Paolo Achille Mirri**, il quale procederà con le formalità di cui agli articoli 272 e ss CCI, previa apertura di un conto corrente per ciascuna massa, su cui verranno versate le somme costituenti l'attivo e da cui verranno eseguiti i pagamenti, secondo il programma di liquidazione che verrà redatto in conformità all'art. 272, commi 2 e 3 CCI;
- 4) in relazione a ciascuna massa, **assegna** ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione, o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201 CCI;
- 5) **ordina** ai ricorrenti, ed ai terzi che li detengano, di consegnare e rilasciare i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dei seguenti beni che potranno continuare ad essere utilizzati dai ricorrenti:
 - motocicletta Piaggio targata DA29868;
- 6) **indica** in euro 900,00 mensili la quota di reddito che dovrà essere riversata nella procedura, secondo la seguente suddivisione: € 250,00 ciascuno Luzzara Carmen e Pedrazzani Enrico, € 300,00 Pedrazzani Eleonora, € 100,00 Pedrazzani Marcello;
- 7) **dispone** che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, a cui allegare i movimenti dei conti correnti riferibili alla procedura ed ogni altra documentazione utile e che, terminata la liquidazione, depositi il rendiconto e l'istanza di liquidazione del saldo del proprio compenso;
- 8) **dispone** che il Liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, alla trascrizione del decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati, nonché alla pubblicazione della presente sentenza sul sito internet www.tribunale.cremona.giustizia.it.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 6/12/2023

Il Presidente estensore
dott. Andrea Milesi